

Prot. n. 663P2
del 27.09.2017

243

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: modifica della legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

PREMESSO che gli Enti locali ed i Comuni, in particolare, sono quotidianamente chiamati ad individuare risposte alle numerose situazioni di emergenza/urgenza/disagio legate al problema della casa anche da un sempre maggior numero di cittadini italiani e che ordini del giorno di analogo contenuto sono stati presentati e votati da altre Amministrazioni della Regione Piemonte;

Preso atto che, ad oggi, la Regione Piemonte non è ancora intervenuta ad apportare modifiche alla normativa vigente atte ad eliminare un elemento di ingiustizia sociale e miccia di malcontento e rappresentare meglio i bisogni e le aspettative delle famiglie italiane;

Ritenuto, attingendo anche ad esperienze già collaudate in altre realtà regionali e comunali e fatto salvo il coordinamento della stessa con le altre norme vigenti, di formulare la seguente **proposta di modifica/integrazione dell'art. 3 (Requisiti per l'assegnazione)** della vigente Legge Regione Piemonte n. 3/2010:

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 3 - Requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell'allegato A
2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui alle lettere c), d), ed e), del paragrafo 2 dell'allegato A devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.
3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al comma 1, possono essere stabiliti esclusivamente con i provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero finalizzati ad ovviare a peculiari esigenze locali.

ALLEGATO A) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP

1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa.
2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza; i suddetti limiti sono aggiornati biennialmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in

cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

Ritenuto inoltre di prevedere quali condizioni particolari legate alla "storicità di presenza" per l'attribuzione di punteggi:

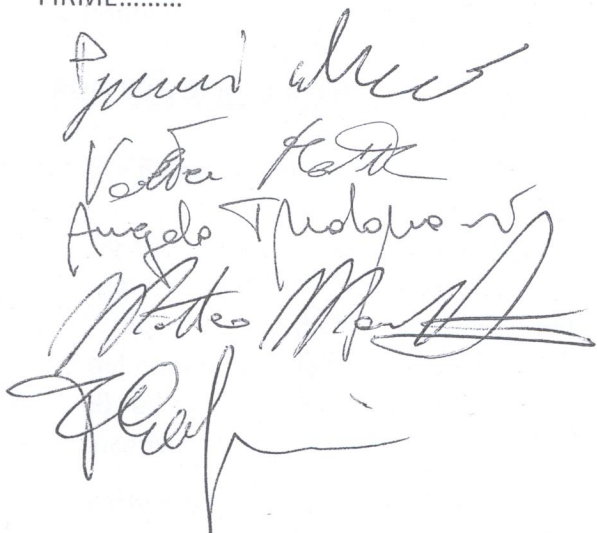
A) la residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando;

B) la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi

Con la precisazione che le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e che il comune ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

Ritenuto che la suddetta proposta di modifica della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 introduca elementi di maggiore equità nell'affrontare una materia che, con le regole e le norme attuali, sta alimentando sempre più tensioni sociali, il Consiglio Comunale di Novara invita il Consiglio della Regione Piemonte ad accogliere le modifiche/integrazioni oggetto del presente ordine del giorno.

FIRME.....


The block contains five handwritten signatures in black ink. From top to bottom, they appear to be: 1. A signature that looks like 'Gianluigi'. 2. A signature that looks like 'Vito'. 3. A signature that looks like 'Angelo'. 4. A signature that looks like 'Michele'. 5. A signature that looks like 'Graf'.